



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 30/18

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

VISTA: l'autorizzazione n° 02/2018 in data 11.06.2018 della Delegazione di Spiaggia di Melito Porto Salvo (RC), con la quale autorizza il Sig. Annunziato SCHIAVONE, quale rappresentante legale della ditta "EDIPO FIREWORKS s.r.l." con sede Reggio Calabria in Modena San Sperato n. 40, ad effettuare in data 17 Giugno 2018 una manifestazione pirotecnica alle ore 24:00, sull'arenile antistante il Comune di Montebello Jonico (RC), più precisamente nel seguente punto di coordinate:

Lat. 37° 56' 14.06" N - Long. 015° 42' 34.78"E;

VISTO: il nulla osta di Marina Sud Taranto prot. n. 58154/NES-SEZAVURNAV MARINASUDTA del 30.12.14;

VISTA: la propria ordinanza n. 09/11 in data 10.02.11 che disciplina lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali e nei porti di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria;

CONSIDERATA: la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività marittime nella zona interessata dallo spettacolo pirotecnico e di garantire la sicurezza della navigazione;

VISTI: gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima.

RENDE NOTO

GIORNO 17 GIUGNO 2018, ALLE ORE 24:00, CIRCA, LA DITTA "EDIPO FIREWORKS S.R.L.", IN PREMessa MEGLIO GENERALIZZATA, EFFETTUERA' LO SPARO DI FUOCHI PIROTECNICI SULL'ARENILE ANTISTANTE IL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO (RC), CON ZONA DI LANCIO CENTRATA NEI SEGUENTI PUNTI DI COORDINATE GEOGRAFICHE: **LAT. 37° 56' 14.06" N - LONG. 015° 42' 34.78"E** COME SI EVINCE DALL'ALLEGATO STRALCIO FOTOGRAFICO DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA

ORDINA

ART. 1

Interdizione dell'area:

Nello specchio acqueo posto entro il raggio di 150 metri dal centro della zona di lancio e nei tempi indicati nel "rende noto", sono vietati:

- a) la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
- b) la balneazione e le immersioni subacquee;
- c) le attività di pesca di qualunque natura e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente.

In prossimità dell'area interessata dallo sparo dei fuochi pirotecnici è fatto, altresì, divieto di transitare, fermarsi o sostare all'interno del perimetro opportunamente segnalato dalla ditta autorizzata al lancio dei fuochi pirotecnici.

ART. 2 Disposizioni per le unità navali:

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni allo specchio acqueo interdetto devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaiasca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

ART. 3 Deroghe:

Non sono soggetti ai divieti di cui all'art. 1: le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e le unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;

ART. 4 Sanzioni:

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:

- a) dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
- b) dall'art. 1231 del codice della navigazione negli altri casi.

ART. 5 Pubblicità:

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.reggiocalabria.guardiacostiera.it.

Reggio Calabria, 13.06.2018

P. IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSCO t.a.

C.F. (CP) Marco LO PRESTI

